Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1068.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652 è aggiunto il seguente: diploma di paleografia e filologia musicale.

Tale diploma potrà essere rilasciato a partire dall'anno accademico 1973-74 dalla scuola di paleografia e filologia musicale, annessa all'Università di Pavia.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli da 337 a 348, contenenti le norme relative all'ordinamento della scuola diretti a fini speciali in paleografia e filologia musicale, sono abrogati e sostituiti da quelli riportati nel testo annesso al presente decreto e vistati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 73. — SCIARRETTA

Statuto della scuola di paleografia e filologia musicale
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 337. — La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica, tecnica e professionale a coloro che intendono conoscere e interpretare direttamente le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, prepararsi all'insegnamento di materie musicali nelle scuole medie e nei conservatori di musica, e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 338. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo dell'Università di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio della scuola di cui al successivo articolo.

Art. 339. — Il consiglio della scuola è costituito a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano la composizione degli organi universitari.

Art. 340. — Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 341. — Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.

Art. 342. — Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività scolastica, spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 343. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami speciali, gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola. Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, soprattasse e contributi. La commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, scelta fra le materie di insegnamento della scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari. I titoli della dissertazione di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 344. — Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti, anche coloro che sono già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola, dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono già provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitari.

Art. 345. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Storia della teoria musicale classica;
2) Storia della musica medievale e rinascimentale;
3) Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (biennale);
4) Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (biennale);
5) Paleografia latina;
6) Storia della poesia per musica nel Medioevo (biennale);
7) Euristica e istituzioni medievali;
8) Storia degli strumenti musicali;
9) Interpretazione delle fonti musicali;
10) Bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
11) Paleografia musicale bizantina;
12) e 13) Due insegnamenti complementari.

Sono materie complementari:

1) Storia e critica del testo musicale;
2) Storia della musica moderna;
3) Storia e tecnica della musica contemporanea;
4) Semiografia della musica moderna;
5) Storia dell'estetica;
6) Storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;
7) Storia della teoria musicale moderna;
8) Storia della miniatura del manoscritto;
9) Storia delle forme metriche e ritmiche;
10) Storia del teatro;
11) Storia delle liturgie;
12) Semiologia della musica.

Gli studenti sprovvisti di diploma di compimento superiore rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame. Inoltre il consiglio della scuola stabilisce caso per caso se dovrà essere sostenuto anche un esame di lingua latina, tenuto conto del pregresso *curriculum* scolastico dello studente.

Art. 346. — A coloro che hanno seguito e concluso il piano di studi, sarà rilasciato il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 347. — La scuola organizza anche un corso speciale di insegnamento ad indirizzo storico-didattico, al quale sono ammessi altresì coloro che sono sprovvisti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, ma che sono muniti di un diploma di compimento superiore (10° anno) rilasciato da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato. Le materie di insegnamento di questo corso speciale sono le seguenti:

1) Metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;
2) Storia della musica medievale e rinascimentale;
3) Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (biennale);
4) Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (biennale);
5) Paleografia latina;
6) Storia della poesia per musica nel Medioevo (biennale);
7) Storia medievale;
8) Storia degli strumenti musicali;
9) Interpretazione delle fonti musicali;
10) Bibliologia e biblioteconomia;
11) Storia della musica greca e romana;
12) e 13) Due materie complementari.

Sono materie complementari:

1) Pedagogia;
2) Storia della musica moderna;
3) Storia e tecnica della musica contemporanea;
4) Semiografia della musica moderna;
5) Storia dell'estetica;
6) Storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;
7) Storia della teoria musicale moderna;
8) Storia dell'arte;
9) Acustica musicale;
10) Storia del teatro;
11) Storia del cinema;
12) Storia delle forme metriche e ritmiche;
13) Etnomusicologia;
14) Semiologia della musica.

Gli studenti sprovvisti di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di cultura generale impartiti dalla scuola e a superare i relativi esami, consistenti in una prova scritta di italiano e in una versione in italiano di un brano latino: la prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiana. A coloro che hanno seguito e compiuto il piano di studi di questo corso speciale secondo le norme del precedente art. 343 sarà rilasciato un diploma di specializzazione nella storia e nella didattica della musica.

Art. 348. — Ordine degli studi consigliato dalla scuola.

1° *Anno*:

Storia della teoria musicale classica;
Storia della musica medievale e rinascimentale;
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (I);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (I);
Paleografia latina;
Storia della poesia per musica nel Medioevo (I);
Euristica e istituzioni medievali;
Storia degli strumenti musicali;
Un insegnamento complementare.

2° *Anno*:

Interpretazione delle fonti musicali;
Bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
Paleografia musicale bizantina;
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (II);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (II);
Storia della poesia per musica nel Medioevo (II);
Un insegnamento complementare.

CORSO SPECIALE STORICO-DIDATTICO.

1° *Anno*:

Storia della musica greca e romana;
Storia della musica medievale e rinascimentale;
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (I);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (I);
Paleografia latina;
Storia della poesia per musica nel Medioevo (I);
Storia medievale;
Storia degli strumenti musicali;
Un insegnamento complementare.

2° *Anno*:

Metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;
Interpretazione delle fonti musicali;
Bibliologia e biblioteconomia;
Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (II);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (II);
Storia della poesia per musica nel Medioevo (II);
Una materia complementare.

I corsi biennali comportano un unico esame alla fine del biennio. Solo i corsi di storia della poesia per musica nel Medioevo e di teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo possono essere scissi in due esami annuali. La facoltà di scindere in due prove annuali l'esame di teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo è limitata agli studenti che sosterranno la prova nelle sessioni di esame relative all'anno in cui sono iscritti.

Art. 349. — L'importo delle tasse a cui sono tenuti gli allievi è il seguente:

tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa di diploma L. 6.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; soprattassa per esami di diploma L. 3.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione nella qualità di studenti è di L. 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30% di detta somma per ogni anno successivo.

Contributo suppletivo per gli studenti appartenenti a famiglia con reddito annuo superiore a L. 3.000.000 (a favore dell'opera universitaria): L. 5.400.

Art. 350. — Tutti gli studenti già iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Parma possono iscriversi alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, purchè siano muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Coloro che fossero sprovvisti di tale diploma saranno ammessi al corso speciale a indirizzo storico-didattico

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95)

Nel secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante « Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1974, dove è scritto: « ..... alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 ..... », leggasi: « ..... alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2 ..... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973.

Chiusura della liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1950, n. 92, con il quale l'Ente medesimo è stato posto in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 28 marzo 1950, concernente la nomina del commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente, e i successivi decreti di proroga dei poteri conferiti al commissario stesso;

Vista la lettera, in data 7 maggio 1965, con la quale il commissario comunicava che il « Fondo previdenza strilloni di giornali », amministrato di fatto dall'Ente in discorso, ammontava al 31 dicembre 1964 a lire 758.614, depositate in c/c presso la Banca nazionale del lavoro;

Vista la relazione in data 10 agosto 1966 dello stesso commissario e il bilancio di chiusura in pari data, dal quale risultava, oltre il fondo strilloni predetto, un saldo attivo netto di L. 2.612.292, anch'esse depositate in c/c presso la Banca nazionale del lavoro;

Visto l'art. 26 dello statuto dell'Ente che rinvia, per la devoluzione del patrimonio netto risultante da eventuale liquidazione, al disposto dell'art. 20 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto il richiamato art. 20, secondo comma, secondo cui il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto, a scopo d'assistenza, d'istruzione e d'educazione, a vantaggio delle stesse categorie, per cui l'associazione era stata costituita;

Considerato che all'assistenza di malattia per le categorie un tempo iscritte all'Ente in liquidazione provvede attualmente la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, alla quale va pertanto devoluto il saldo attivo della gestione mutualistica;

Ritenuto che l'ammontare del sopra menzionato « Fondo strilloni » possa essere ugualmente devoluto alla stessa Federazione che assiste ora contro le malattie anche la categoria degli strilloni di giornali e riviste;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio di liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 2.612.292.

Art. 3.

La somma sopra indicata, con gli interessi maturati fino alla data di devoluzione sul relativo c/c presso la Banca nazionale del lavoro, sarà versata alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Art. 4.

Alla stessa Federazione sarà devoluto l'ammontare del « Fondo previdenza strilloni di giornali », con gli interessi maturati sul relativo c/c presso la Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1973

LEONE

BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 125

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Sostituzione di alcuni membri della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1971, n. 408078, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1972, registro n. 2 Finanze, foglio n. 96, con il quale è stata costituita la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, per il quadriennio 9 novembre 1971-8 novembre 1975;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 400808 del 24 febbraio 1973, registrato il 16 maggio dello stesso anno, registro n. 29 Finanze, foglio n. 266;

Considerato che il dott. Tommaso de Cunzo è stato nominato prefetto di Treviso (il 25 luglio c.a.) e il dottor Tullio Guida è stato collocato a riposo (il 30 giugno c.a.) ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione quali membri della commissione in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Preso atto delle designazioni fatte al riguardo da detto Ministero, Direzione generale dell'amministrazione civile, con la nota del 6 settembre 1973, n. 6724.16600;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere anche alla sostituzione dei due funzionari della Direzione generale imposte dirette membri della commissione, in quanto il dott. Giuseppe Sesta è stato collocato a riposo e il dott. Aldo Motto sarà collocato a riposo con effetto dal 1° dicembre 1973;

Decreta:

Il dott. Ary De Sanctis, vice prefetto dirigente superiore, e il dott. Pietro La Commare, vice prefetto ispettore primo dirigente, sono nominati membri della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette, in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Tommaso de Cunzo e del dott. Tullio Guida.

Sono inoltre nominati membri della commissione medesima, in sostituzione del dott. Aldo Motto e del dott. Giuseppe Sesta, il dott. Fernando Greco primo dirigente ed il dott. Alfredo Vigiano direttore di divisione della Direzione generale delle imposte dirette.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania si è determinata una situazione di crisi economica, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Approvazione dei piani tecnici S.I.P. n. 030/C cavo telefonico Modena-Piacenza, n. 031/C cavo telefonico Torino-Piacenza e n. 032/C cavo telefonico Milano-Novi Ligure.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visti i piani tecnici n. 030/C: cavo telefonico Modena-Piacenza, n. 031/C: cavo telefonico Torino-Piacenza e n. 032/C: cavo telefonico Milano-Novi Ligure, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 461ª adunanza tenuta il 25 ottobre 1973, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1308ª adunanza tenuta il 9 gennaio 1974, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici S.I.P. n. 030/C: cavo telefonico Modena-Piacenza, n. 031/C: cavo telefonico Torino-Piacenza e n. 032/C: cavo telefonico Milano-Novi Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: TOGNI

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Determinazione delle caratteristiche delle nuove tessere di riconoscimento in uso al personale civile e militare della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli atti da cui risulta che sono in uso al personale civile e militare di pubblica sicurezza documenti di riconoscimento a libretto di vecchio tipo;

Ritenuta la necessità di sostituire i documenti anzidetti con un nuovo modello;

Sentita la commissione di funzionari dei Ministeri dell'interno e del tesoro, all'uopo costituita presso il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le tessere in uso al personale civile e militare di pubblica sicurezza verranno sostituite con altre nuove, numerate a stampa, da assoggettare al regime del rigoroso rendiconto.

Tali documenti sono conformi agli allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, su cartoncini rettangolari recanti spazi:

nella parte anteriore per la fotografia, la qualifica o il grado, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita e la firma dell'organo che rilascia il documento;

nel retro per i dati concernenti l'altezza, i capelli, gli occhi, il colorito, il gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, le date del rilascio e scadenza, il timbro dell'ufficio o comando che rilascia il documento e, per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, anche la data di nomina al grado.

I colori delle tessere sono così determinati:

rosso: per i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

azzurro: per il personale del Corpo della polizia femminile;

paglierino: per i sottufficiali di pubblica sicurezza;

verde: per gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza.

Le indicazioni relative all'amministrazione sono riportate in caratteri fluorescenti e indelebili.

Le nuove tessere, dopo la compilazione, saranno meccanicamente sottoposte a procedimento di plastificazione.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 30 giugno 1974. Da tale data cesserà, a tutti gli effetti, la validità delle tessere di riconoscimento rilasciate con i vecchi modelli. Successivamente al 30 giugno 1974 si procederà a sostituzione quando interverranno variazioni nell'identità, nella qualifica o nel grado e negli altri casi ammessi dall'amministrazione.

La validità delle nuove tessere è decennale, salvo limitazioni in rapporto a previste scadenze dei rapporti d'impiego o di servizio.

Roma, addì 9 marzo 1974

p. *Il Ministro per l'interno*
LEPRE

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

ALLEGATO *A*

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Colore rosso

(parte anteriore)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Colorito*

Gruppo sanguigno

Segni particolari	*Timbro*
Data rilascio	
Valido sino	

I.P.S.-OFFICINA C.V.-ROMA
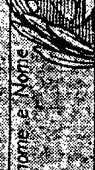
(retro)

ALLEGATO *B*

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE
DI PUBBLICA SICUREZZA

Colore rosso

(parte anteriore)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Altezza
Capelli
Occhi
Colorito
Gruppo sanguigno
Segni particolari
Timbro
Data di nomina al grado
Data rilascio
Valida sino

(retro)

ALLEGATO *C*

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA FEMMINILE

Colore azzurro

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
Nº 0000
POLIZIA FEMMINILE
Qualifica
Cognome e Nome
Nata il
a
( )
REPUBBLICA ITALIANA
p. il Capo della Polizia

(parte anteriore)

(retro)

ALLEGATO *D*

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER SOTTUFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA

Colore paglierino

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO DELLE GUARDIE DI P. S.
N° 000000
SOTTUFFICIALI
Grado
Cognome e Nome
Nato il
a
( )
p. il Capo della Polizia

(parte anteriore)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Altezza | Capelli | Occhi | Colorito
Gruppo sanguigno
Segni particolari
Timbro
Data di nomina al grado
Data rilascio
Valida sino

(retro)

ALLEGATO *E*

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER APPUNTATI E GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Colore verde

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO DELLE GUARDIE DI P. S.
N° 000000
APPUNTATI - GUARDIE
Grado
Cognome e Nome
Nato il
a
( )
p. il Capo della Polizia

(parte anteriore)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Altezza | Capelli | Occhi | Colorito
Gruppo sanguigno
Segni particolari
Timbro
Data di nomina al grado
Data rilascio
Valida sino

(retro)

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974

Misure del diritto speciale istituito nel territorio extra doganale di Livigno sugli olii combustibili fluidi, semifluidi e densi, sui lubrificanti, sui tabacchi lavorati e sui generi introdotti dall'estero indicati nell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, il quale stabilisce che nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; e che è, altresì, istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acqueviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 762/1973, secondo il quale deve essere determinata — sentito il comune interessato — dal Ministro per le finanze, con apposito decreto avente validità biennale, la misura del diritto di cui sopra si è fatto cenno entro i limiti di L. 30 al litro per la benzina; L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio; del 20 per cento del valore degli altri generi sopra indicati, sentito — per tali generi — il comitato dei prezzi della provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/519 del 28 gennaio 1974, con il quale sono state fissate le misure del diritto speciale da applicare sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio;

Ritenuto che occorre, ora, provvedere a determinare le misure del diritto speciale da applicarsi sugli olii combustibili fluidi, semifluidi e densi; sui lubrificanti, nonché sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acqueviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento;

Sentito il comune di Livigno, a' sensi del citato art. 3 della legge n. 762 del 1973, come da deliberazione del consiglio comunale n. 182 del 20 dicembre 1973;

Sentito, altresì, il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, a' sensi del citato art. 3, lettera *b*), della medesima legge 1° novembre 1973, n. 762, come da verbale della seduta del 25 febbraio 1974, nella quale è stata approvata la tabella dei valori medi dei generi assoggettabili al diritto speciale di cui trattasi;

Ritenuto che, ai fini della determinazione delle misure del diritto di cui trattasi possa tenersi conto, dei prezzi dei prodotti petroliferi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 12/1971 in data 30 giugno 1971 mentre per i tabacchi lavorati e per gli altri generi introdotti dall'estero possano prendersi in considerazione i valori medi riportati nella tabella sopracitata approvata dal comitato provinciale dei prezzi di Sondrio nella seduta del 25 febbraio 1974;

Constatato che, agli effetti di che trattasi, i valori medi dei generi assoggettabili al diritto speciale in premessa, calcolati nei modi sopra specificati sono i seguenti:

1) Olio combustibile fluido:

a) superiore a 3°E	L.	1.730	a q.le
b) fino a 5°E	»	1.351	a hl.

2) Olio semifluido e denso:

a) superiore a 5° fino a 7°E	L.	1.408	al q.le
b) superiore a 7°E	»	1.307	»

3) Lubrificanti per autovetture:

a) Fiat Multigrado	L.	1.113	al kg.
Fiat VS	»	913	»
Fiat VIO	»	663	»
b) Agip Sintesis	»	1.363	»
Agip Supermultigrado .	»	1.213	»
Agip H D	»	913	»
c) Shell Super 10 W50 . .	»	1.313	»
Shell Super 100	»	1.213	»
Shell Multigrado . . .	»	1.113	»
Shell Doublegrade . . .	»	963	»
d) Total GTS Multigrado .	»	1.213	»
Total Multigrado . . .	»	1.113	»
Total Super H D . . .	»	913	»

4) Tabacchi lavorati:

a) nazionali, al pacchetto da 20 sigarette	L.	75
b) esteri come sopra . . .	»	150

Generi introdotti dall'estero

5) Liquori ed acqueviti (in bottiglia originale) alla bottiglia . .	L.	1.500

6) Articoli sportivi:

a) sci	L.	50.000	al paio
b) scarponi da sci	»	20.000	»

7) Profumi e prodotti di bellezza:

a) profumi ed essenze . . .	L.	20.000	al kg.
b) acque di colonia e lavande	»	5.000	»
c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie	»	4.000	»
d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli	»	1.000	»
e) dentifrici	»	2.000	»
f) prodotti per la pelle . .	»	1.500	»
g) altri prodotti alcoolici .	»	2.500	»
h) altri prodotti analcoolici	»	1.200	»
i) saponi fini solidi . . .	»	1.000	»
l) saponi liquidi	»	500	»
m) saponi e creme per barba e shampo	»	1.000	»

8) Apparecchi fotografici . .	L.	20.000	cadauno

9) Apparecchi radio televisivi:

a) radio e transistors portatili	L.	20.000	cadauno

b) radio a valvole a transistors senza modulazione di frequenza	L. 30.000	cadauno
c) idem, con modulazione di frequenza	» 50.000	»
d) autoradio con ricerca elettronica	» 80.000	»
e) altre autoradio . .	» 40.000	»
f) televisori	» 150.000	»
10) Pellicceríe:		
a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchillà, ermellino, martora del Canada, ocelot, leopardo, breitewanz)	L. 400.000	al kg.
b) idem, confezionate . . .	» 520.000	»
c) lontra, visone, lince non confezionate	» 300.000	»
d) idem, confezionate . . .	» 390.000	»
e) altre qualità non confezionate	» 150.000	»
f) idem, confezionate . . .	» 200.000	»
11) Pelletterie:		
a) valigie di cuoio . . .	L. 4.000	al kg.
b) valigie di pelle	» 5.000	»
c) lavori di pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto	» 30.000	»
d) idem, di renna, antilope, daino e cinghiale	» 20.000	»
e) idem di altri animali . .	» 15.000	»
f) lavori di cuoio	» 5.000	»
g) articoli per equitazione .	» 8.000	»
12) Abbigliamento (tessuti):		
a) lana pettinata	L. 10.000	al kg.
b) lana cardata	» 6.000	»
c) misti lana	» 5.000	»
d) lana rigenerata	» 3.000	»
e) seta naturale	» 12.000	»
f) fibre sintetiche	» 13.000	»
g) lino misto lino	» 10.000	»
h) cotone e canapa	» 4.000	»
i) altre materie	» 3.500	»
13) Abbigliamento (confezioni):		
a) di lana pettinata . . .	L. 20.000	al kg.
b) di lana cardata	» 10.000	»
c) di misti lana	» 5.000	»
d) di lana rigenerata . . .	» 3.000	»
e) di seta naturale . . .	» 20.000	»
f) di fibre sintetiche . . .	» 15.000	»

Decreta:

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è stabilita per i seguenti generi nelle percentuali appresso specificate:

olii combustibili ed olii lubrificanti: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

generi introdotti dall'estero, liquori ed acqueviti: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

articoli sportivi: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

profumi e prodotti di bellezza: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

apparecchi fotografici, apparecchi radio televisivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

pellicccrie: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

pelletterie e abbigliamento: cinque per cento dei valori sopra stabiliti.

Le misure del diritto speciale sopracitato, riportate nel presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1975.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova a gestire, in Padova, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, riprodotto nell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dall'Ente autonomo magazzini generali di Padova in data 23 novembre 1971;

Considerato che la suddetta società risulta proprietaria di una vasta area, comprensiva della superficie destinata a magazzini generali in Padova, via Rismondo, 2;

Considerato altresì che la dogana di Padova è ubicata in un edificio sito nell'area di proprietà dei magazzini generali predetti;

Determina:

Articolo unico

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova, è autorizzato a gestire, presso i propri impianti ubicati in Padova, via Rismondo, 2, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la dogana di Padova.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 36, 37 e 153, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio riforma dell'amministrazione, con circolare 8 novembre 1972, n. 1137/8/1077/18/7;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1974 della seconda sezione;

Decreta:

I coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera del personale dell'Amministrazione giudiziaria e penitenziaria sono stabiliti come segue:

Carriera direttiva:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	24
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	15
4) rendimento	24
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera di concetto:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	26
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	10
4) rendimento	27
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera esecutiva:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	30
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	30
4) cultura generale e capacità professionale	15
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera ausiliaria e ausiliaria tecnica:

1) osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio	32
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	32
4) cultura generale e capacità professionale	12
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: ZAGARI

(3043)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 gennaio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Serino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 stesso mese, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Serino e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dottor Carlo Pisani.

Alla scadenza del periodo prescritto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, appare necessario per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha dovuto affrontare sul piano operativo un complesso di impegni di rilevante importanza per l'ente sia ai fini organizzativi interni, avviando un processo di riordino e ristrutturazione di delicati settori come quello della finanza, sia ai fini della realizzazione di opere pubbliche, intese a soddisfare fondamentali esigenze di pubblico interesse come ampliamento impianto rete idrica e di pubblica illuminazione, sia infine, ai fini della pianificazione urbanistica avviando a conclusione il procedimento per l'elaborazione ed adozione della relativa strumentazione.

Si è pertanto provveduto, onde evitare possibile pregiudizio per gli interessi dell'ente, con decreto prefettizio in pari data a prorogare ai sensi e ai termini del richiamato art. 323 del testo unico n. 148, art. 103, del regio decreto-legge n. 2839 e art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la predetta gestione commissariale.

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Serino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Carlo Pisani;

Rilevato che, venendo a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita del comune;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Serino, affidata al dott. Carlo Pisani con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1973, è prorogata a termini di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale in data 1° novembre 1973.

Avellino, addì 30 gennaio 1974

Il prefetto: LAMORGESE

(3050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1973, n. 5232, è stato approvato l'atto n. 94711 di repertorio del 9 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cionci Giovanni, nato a Scerni il 14 dicembre 1930, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 460 riportata in catasto alla particella n. 456 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 100/*b*.

(2601)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita in Pulsano

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 13 marzo 1973 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area e l'insistente porzione di fabbricato, estesa mq. 660,75, sita in località « Lido Silvana » del comune di Pulsano (Taranto), riportata in catasto del citato comune al foglio n. 17, particella 118/parte.

(2958)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A/295 del 22 gennaio 1974 relativa all'esportazione di prodotti ottenuti mediante lavorazione di materie prime acquistate in Italia dal committente estero.

A/296 del 6 marzo 1974 relativa alla concessione (reciproca) di crediti relativi a transazioni commerciali con la Finlandia e la Norvegia.

A/297 dell'8 marzo 1974 relativa all'esportazione ed importazione di biglietti di Stato e di banca italiani - assegnazioni di valuta per viaggi all'estero - rimesse all'estero.

A/298 del 12 marzo 1974 relativa ai prestiti connessi con operazioni commerciali e prestazioni di servizi.

(2957)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.038.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764/M)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.927.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765/M)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.680.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766/M)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(767/M)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.040.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737/M)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Ponte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738/M)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.007.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739/M)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.126.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740/M)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.457.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741/M)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.255.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742/M)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.758.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743/M)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.637.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744/M)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747/M)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748/M)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.694.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.755.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750/M)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.158.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751/M)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.907.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.313.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.171.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Castel del Giudice (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.312.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755/M)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 569.774.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756/M)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.257.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758/M)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.785.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759/M)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.252.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760/M)

Autorizzazione al comune di Trevignano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Trevignano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(761/M)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.866.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763/M)

Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.782.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768/M)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.160.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769/M)

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Lonigo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.159.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770/M)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.222.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771/M)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.271.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772/M)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.887.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773/M)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.799.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774/M)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.021.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(775/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.972.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(776/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	637,50	637,50	636,90	637,50	633 —	637,50	637 —	637,50	637,50	637,50
Dollaro canadese .	655,90	655,90	654,50	655,90	653 —	655,90	655,05	655,90	655,90	655,90
Franco svizzero .	207,74	207,74	208 —	207,74	206,50	207,75	208,06	207,74	207,74	207,74
Corona danese . . .	103,02	103,02	103,50	103,02	104 —	103,05	103,30	103,02	103,02	103,02
Corona norvegese .	114,27	114,27	115 —	114,27	114 —	114,28	114,55	114,27	114,27	114,27
Corona svedese . . .	142,85	142,85	142,80	142,85	143 —	142,85	143,25	142,85	142,85	142,85
Fiorino olandese .	234,82	234,82	235,10	234,82	235,50	234,80	234,60	234,82	234,82	234,82
Franco belga	16,2190	16,219	16,24	16,2190	16,05	16,20	16,23	16,2190	16,21	16,21
Franco francese .	130,82	130,82	130,95	130,82	130,75	130,80	130,90	130,82	130,82	130,82
Lira sterlina . .	1505,65	1505,65	1512 —	1505,65	1518 —	1505,70	1506,25	1505,65	1505,65	1505,65
Marco germanico .	247,60	247,60	248 —	247,60	249,50	247,60	247,80	247,60	247,60	247,60
Scellino austriaco . .	33,4490	33,449	33,50	33,4490	33,25	33,44	33,50	33,4490	33,44	33,44
Escudo portoghese	25,37	25,37	25,35	25,37	23,25	25,35	25,38	25,37	25,37	25,37
Peseta spagnola	10,86	10,86	10,48	10,86	10,50	10,86	10,88	10,86	10,86	10,86
Yen giapponese	2,2940	2,294	2,29	2,2940	2,20	2,29	2,2940	2,2940	2,29	2,29

Media dei titoli del 10 aprile 1974

Rendita 5 % 1935 . . .	97,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	87,600
» 5 % (Ricostruzione)	96 —
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,150
» 5 % (Città di Trieste) . .	95,450
» 5 % (Beni esteri) . .	93,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,725
» 5,50 % » » 1968-83 . .	90,475
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,725
» 6 % » » 1970-85 . .	93,750
» 6 % » » 1971-86 .	93,650
» 6 % » » 1972-87 . .	93,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) .	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,185
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,150
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	92,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	94,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1982) .	94,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1974

Dollaro USA .	637,25
Dollaro canadese .	655,475
Franco svizzero .	207,90
Corona danese .	103,16
Corona norvegese	114,41
Corona svedese .	143,05
Fiorino olandese .	234,71
Franco belga .	16,221
Franco francese .	130,86
Lira sterlina .	1505,95
Marco germanico	247,70
Scellino austriaco	33,474
Escudo portoghese .	25,375
Peseta spagnola	10,87
Yen giapponese	2,294

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bellani prof. dott. Luigino;
Cramarossa prof. dott. Saladino;
Crispino prof. dott. Luca;
Berardinetti sen. avv. Marzio;
Bollea prof. Giovanni;
Chiriatti prof. Giuseppe, colonnello medico;
D'Aniello dott. Ennio;
De Barbieri prof. Augusto;
Felli avv. Guido (*alla memoria*);
Giovannelli dott. Bernardino (*alla memoria*);
Grasso dott. Salvatore, ten. col. medico;
Marletta prof. dott. Mario;
Negri prof. dott. Rodolfo;
Nuzzolillo prof. dott. Luigi;
Pocchiari prof. dott. Francesco;
Pontecorvo prof. Michele;
Reda prof. Giancarlo;
Scrocca prof. dott. Pasquale;
Scuderi prof. Giuseppe;
Soricelli prof. dott. Filippo;
Villa prof. dott. Lorenzo.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bechere Mulas dott. Ernesto;
Chantel dott. Enrico;
Farina dott. Benedetto;
Ferrara prof. Giuseppe;
Gerundini Gherardi prof. Gherardo;
Giliberti dott. Giuseppe;
Monteleone prof. Vittorio.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Cerza prof. Luigi;
Torresini dott. Aldo.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Baiocco Ernesto;
Maci dott. Alfio, colonnello medico;
Morelli dott. Pasquale;
Re Serafino.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

GUI

(2884)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di San Giovanni Valdarno

Con deliberazione della giunta regionale n. 611 in data 23 gennaio 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2893)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Bondeno

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 296 in data 22 marzo 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Bondeno (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 28 giugno 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2963)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelnovo ne' Monti

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 300 in data 22 marzo 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale n. 172 del 30 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2962)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelnuovo Rangone

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 301 in data 22 marzo 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Castelnuovo Rangone (Modena) con deliberazione del consiglio comunale n. 141 del 23 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2964)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/4927-29/V del 16 agosto 1934, con il quale il cognome del sig. Giovanni Frankič, nato a Trieste il 12 aprile 1877, venne ridotto in forma italiana di « Franchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Orsola Regent ed ai figli Maria, Giuseppina e Giovanni;

Vista la domanda di data 4 febbraio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Giovanni Franchi, nato a Trieste il 5 febbraio 1917 e qui residente, Contovello 168, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Frankič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/4927-29/V del 16 agosto 1934 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Franchi Giovanni è restituito nella forma originaria di « Frankič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(2859)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina di otto guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 10, 11 *e* 12 *luglio* 1974.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si sonsiderano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP);

membri: un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nello albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 267

PROGRAMMA D'ESAME

(Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674
Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1949)

N. d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

NOTA *A*. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezioni - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi e dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la prefettura (il prefetto, il consiglio di prefettura, la giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo. Altri uffici locali (le questure, le intendenze di finanza, i provveditorati agli studi, i provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le regioni - La provincia - Il comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozioni di Stato, società, nazione, governo, genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti-legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia dell'eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª. — *a*) Concetto e importanza dell'economia politica; *b*) Utilità e limitazioni dei beni in relazione ai bisogni; *c*) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª. — *a*) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro; *b*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta; *c*) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª. — *a*) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari; *b*) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica; *c*) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª. — *a*) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario; *b*) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto; *c*) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª. — *a*) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza; *b*) La distribuzione della ricchezza; *c*) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª. — *a*) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche; *b*) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª. — *a*) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari; *b*) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª. — *a*) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche; *b*) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª. — *a*) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi; *b*) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª. — *a*) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni; *b*) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª. — *a*) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio; *b*) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . nell'anno . . di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . ;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

. . lì .

(data)

Firma .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 7 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1. Genoviva dott. Giuseppe . . . punti 85 — su 132
2. Tollis dott. Aldo . . . » 78,40 »
3. Antinori dott. Giovanni . . . » 75,06 »
4. Bosco dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 749) . . . . » 74,18 »
5. Di Giovine dott. Gaetano . . . punti 74,18 su 132
6. Genovese dott. Giuseppe . . . » 74,04 »
7. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
8. Pasquale dott. Giusto . . . . » 73,68 »
9. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 71,64 »
10. Zerbinati dott. Guerrino . . . » 71,52 »
11. Mignone dott. Pasquale . . . » 71,34 »
12. Di Campo dott. Michele . . . » 71,02 »
13. Salzano dott. Antonio . . . . » 71 — »
14. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
15. Maiorana dott. Giulio . . . . » 69,60 »
16. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
17. Ghisu dott. Elio . . . . . » 63,58 »
18. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2630)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Genova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1. Schinco dott. Emilio . . . . punti 104,14 su 150
2. Armocida dott. Rocco Libero . . » 102,84 »
3. Carlevaro dott. Oscar . . . . » 100,23 »
4. Silvano dott. Guido . . . . » 98,10 »
5. Montefusco dott. Gerardo . . . » 97,50 »
6. Imperato dott. Ettore . . . . » 96,58 »
7. Aiello dott. Salvatore . . . . » 95,79 »
8. Bettarini dott. Umberto . . . » 93,19 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2624)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nel II supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, n. 10, del 1° aprile 1974, è pubblicato il decreto ministeriale n. 40865, in data 5 settembre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1973, n. 38608.

(2972)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di disegnatore in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, n. 12923, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di disegnatore in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Filetti dott. ing. Giuseppe, dirigente superiore.

Membri:

Focacci dott. ing. Carlo Romano, primo dirigente;
Pujia dott. ing. Vito, ispettore principale;
Cavalieri ing. prof. Lorenzo, ordinario di istituto tecnico;
Lezzi ing. prof. Luigi, ordinario di istituto tecnico.

Segretario:

Bruni Enrico, segretario superiore di prima classe.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 3.500.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 20 marzo 1974

p. *Il direttore generale*: MAYER

(2974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta di lingua tedesca del concorso pubblico, per esami, a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana previste dall'art. 8 del bando di concorso sopraindicato, indetto con i decreti ministeriali 6 settembre 1972 e 1° agosto 1973, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 ottobre 1972, registro n. 71, foglio n. 226, e il 7 dicembre 1973, registro n. 92, foglio n. 177, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 15 gennaio 1974, si svolgerà, per coloro che ne abbiano fatto richiesta, in Roma il giorno 7 maggio 1974, con inizio alle ore 8, presso la Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, stanza n. 30.

(3055)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Massa-Carrara in data 5 luglio 1971, relativo, fra l'altro, al bando di concorso della condotta ostetrica di Albiano-Caprigliola in comune di Aulla, vacante al 30 novembre 1970;
Vista la propria deliberazione n. 928 del 20 febbraio 1973, relativa alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;
Visto il verbale di esame in data 4 settembre 1973 della predetta commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;
Visti:

l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 281;

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Tabarani Fantina . . . . punti 65,180
2. Cimoli Fenisia . . . . » 57,070

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Massa-Carrara, della prefettura e del comune di Aulla.

Il medico provinciale di Massa-Carrara è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto, ad eccezione di quella nel « Bollettino Ufficiale » della Regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Massa, addì 1° marzo 1974

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 8272 in data odierna, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970;
Viste le domande delle singole candidate;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 4 della legge 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

L'ostetrica Fantina Tabarani è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Albiano-Caprigliola in comune di Aulla.
La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Massa-Carrara, della prefettura di Massa-Carrara e del comune di Aulla.

Il medico provinciale di Massa-Carrara è incaricato di curare la pubblicazione dell'atto, ad eccezione di quella nel « Bollettino Ufficiale » della Regione a cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Massa, addì 1° marzo 1974

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(2539)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1974, n. 11.

Norme provvisorie sulle indennità di missione e di trasferimento ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 13 *del* 27 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I dipendenti dell'amministrazione regionale che, per ragioni connesse con l'espletamento delle loro funzioni, sono comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio hanno diritto alla indennità di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge qualunque sia la località di destinazione, purchè fuori del territorio del comune sede dell'ufficio di appartenenza e per ogni 24 ore di assenza dal servizio, compreso il tempo necessario per il viaggio, nonchè per il periodo eccedente non inferiore ad otto ore

La misura dell'indennità è diminuita del 30 per cento in caso di missioni di durata superiore alle 10 ore ed inferiore alle 24 e del 50 per cento per le missioni di durata dalle 4 alle 10 ore.

Per le missioni di durata inferiore alle 4 ore compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 3.

La misura dell'indennità è maggiorata del 20 per cento per le missioni all'estero.

Art. 2.

L'invio in missione nel territorio della Regione è disposto nell'ambito delle rispettive competenze dai membri della giunta regionale, dai membri dell'ufficio di presidenza, dal presidente del comitato regionale di controllo e dai presidenti delle sezioni decentrate dello stesso.

La competenza può essere eccezionalmente delegata ai dipendenti preposti alla direzione degli uffici periferici e decentrati per le missioni nell'ambito della rispettiva circoscrizione o ad altri dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di dirigente di ufficio.

Le missioni fuori del territorio regionale sono autorizzate dal presidente del consiglio per il personale in servizio presso il consiglio stesso e dal presidente della giunta per il restante personale.

Le missioni all'estero sono autorizzate dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 3.

Oltre alle indennità di cui all'art. 1, al dipendente in missione compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e debitamente documentate. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche nel caso che la missione sia compiuta nello ambito del territorio comunale sede dell'ufficio e per la quale non spetta l'indennità di missione.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio previa autorizzazione da parte dell'amministratore ovvero del dipendente regionale di cui al secondo comma dell'art. 2. In tal caso le spese di viaggio vengono rimborsate in ragione di lire 40 al chilometro oltre le spese di pedaggio autostradale.

I chilometri percorsi vengono calcolati sulla base della distanza tra la sede di servizio e quella della località nella quale è effettuata la missione, nonchè dei vari percorsi effettuati per le esigenze della stessa risultanti da espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal dipendente.

Il presidente del consiglio regionale ed il presidente della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono autorizzare, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente che si reca in missione ad usare il mezzo aereo o il vagone letto.

Art. 4.

Agli estranei all'amministrazione regionale, per le missioni compiute per conto dell'amministrazione stessa, compete l'indennità di missione prevista dalla presente legge.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza, in ordine alle rispettive competenze, determinano l'equiparazione di trattamento alle qualifiche regionali.

Art. 5.

La liquidazione dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di cui ai precedenti articoli è disposta dal presidente della giunta o da un suo delegato, previo riscontro della documentazione richiesta dalla presente legge.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il presidente della giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'ufficio economato a corrispondere al dipendente regionale una anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante.

Art. 6.

Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede, che non corrisponda a quella di residenza compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di lire 150.000 lorde.

Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate nella misura forfettaria di lire 200.000.

Art. 7.

Per quanto compatibili con le norme della presente legge ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 9, 11 e 18 della legge 18 dicembre 1973 n. 836.

Art. 8.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9 aprile 1973 numeri 11 e 12.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 4, 23 e 93 del bilancio per l'esercizio 1973 e, per l'anno 1974 e quelli successivi, con i corrispondenti stanziamenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 marzo 1974

DAGNINO

TABELLA *A*

INDENNITA' DI MISSIONE

Qualifiche regionali	Importo lordo
Direttore	L. 14.000
Dirigente di settore, dirigente d'ufficio, funzionario	» 12.000
Collaboratore	» 10.500
Coadiutore	» 8.200
Agente tecnico, commesso	» 6.600
Inserviente	» 6.000

(2867)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740980)